

Conferenza nazionale della *scuola* dell'infanzia

Come sapete il Cosma era presente con propria delegazione ed ha rappresentato a pieno titolo e degnamente la scuola materna. Riportiamo l'intervento di Maria Argentino.

Firenze, 4 Maggio 1999

Ringrazio il Sig. Ministro e la Dott.ssa Giombolini per aver organizzato, qui in Firenze la Conferenza Nazionale della Scuola dell'infanzia.

Dall'intervento dell'On. le Sottosegretaria Nadia Masini si evince l'impegno del Governo per lo sviluppo qualitativo e quantitativo della Scuola dell'infanzia. In particolare dell'impegno finanziario per promuovere la generalizzazione della Scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale. Ritengo sia necessario istituire, in ogni Comune una Scuola Statale. Laddove per difficoltà numeriche non sia possibile, si dovrebbe favorire consorzi tra Comuni vicini per garantire a tutti i bambini, il diritto alla frequenza della Scuola Statale.

In questi trentuno anni la Scuola dell'infanzia è cresciuta qualitativa-

vamente per l'impegno professionale dei Docenti, che pur con mille difficoltà, hanno avviato Scuole nuove in realtà e zone problematiche e a rischio. Tra mille ostacoli burocratici, primo fra tutti la mancata istituzione delle Direzioni Didattiche e dei Circoli autonomi di Scuola Materna, il costante impegno di molti Docenti e quant'altri hanno creduto e credono nel valore della Scuola dell'infanzia, ha creato Scuole di ricerca e di sperimentazione.

La Dott.ssa Mantovani nella sua ricca ed interessante relazione ci ha presentato una scuola ideale che in molte realtà esiste. Le nostre scuole sono piccole città del mondo dove si realizza l'accoglienza e il confronto fra culture diverse, dove s'impara a socializzare attraverso attività giocose. I saloni diventano piccole piazze d'incontro, di gioco, di festa e le

aule laboratori o "officine" d'esperienze e di apprendimento.

L'art. 1 della legge istitutiva della Scuola Materna Statale, L.444/68, afferma: "la Scuola Materna accoglie i bambini dai tre ai sei anni. Ritengo indispensabile che il progetto del riordino dei cicli mantenga l'unitarietà del ciclo della scuola dell'infanzia per non frantumare le esperienze di apprendimento di confronto e di gioco del triennio.

La nostra Associazione Sindacale ritiene che l'obbligo di frequenza del bambino di 5 anni sia un falso problema. Dopo ampio e approfondito dibattito si è convenuto che la questione debba essere affrontata tenendo ben presenti gli scopi e la realtà della scuola dell'infanzia che si deve configurare come prima esperienza, positiva e fondamentale di formazione per i bambini dai tre ai sei anni in risposta alle esigenze proprie dell'età. È pertanto un diritto del bambino avere "la sua scuola", obbligo e compito della società è predisporre gli strumenti idonei affinché ogni bambino possa frequentarla. Prima di parlare di obbligo si deve perciò garantire su tutto il territorio nazionale lo sviluppo, la generalizzazione e la qualificazione della Scuola dell'infanzia.

L'Associazione COSSMA Comitato Sindacale Scuola Materna, che da oltre un decennio lavora per la qualità della scuola dell'infanzia e per la professionalità dei Docenti, ha elaborato un decalogo di condizioni essenziali per lo sviluppo qualitativo della scuola dell'infanzia.

Unisco il documento come parte integrante del mio intervento che concludo ringraziando per l'ascolto mentre voglio ricordare che in molte scuole dell'infanzia si sta già sperimentando l'autonomia; nelle realtà dove si attua la verticalizzazione il contributo dei Docenti della Scuola dell'infanzia è apprezzato in particolare nei progetti di raccordo fra i vari ordini di scuola.

Condizioni essenziali per lo sviluppo qualitativo della scuola dell'infanzia.

- *Assicurare l'espansione qualificata della scuola dell'infanzia nel suo ciclo unitario tre - sei anni in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.*
- *Attuare una rapida e attenta ricognizione delle strutture edilizie esistenti per adeguarle e renderle pienamente idonee a un corretto funzionamento.*
- *Assicurare parità di condizioni pedagogiche, didattiche, educative e formative a tutti i bambini, indipendentemente dal tipo di scuola (statale, comunale, autonoma) che frequentano.*
- *Rendere possibile l'effettiva qualificazione della relazione educativa, favorire una metodologia didattica basata sulla continua interazione tra adulti e bambini anche nei piccoli gruppi e realizzare la partecipazione consapevole dei bambini alle esperienze di apprendimento, formando le sezioni con un massimo di 20 alunni, 15 nelle sezioni con bambini portatori di handicap.*

(continua a pag. 2)

Formazione delle sezioni e classi

Anche per l'anno scolastico 2000/2001 sono valide le disposizioni contenute nel D.M. del 24.7.98 come modificato dal D.M. 141 del 6.6.99. Pensiamo sia utile riportare le disposizioni relative alla scuola materna ed elementare e agli alunni in situazione di handicap.

D.M. 331 del 24/7/98
capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER I DIVERSI
GRADI DI SCUOLE

Art. 14.
Disposizioni relative alla scuola materna

14.1 Nella prospettiva dell'estensione della frequenza della scuola materna a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni e della riduzione del numero massimo di bambini per sezione le stesse sezioni di scuola materna

sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini e minimo di 15, salvo il disposto dell'art. 10.

14.2 Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap.

Art. 15.
Disposizioni relative alla scuola elementare

15.1 Salvo il disposto dell'art. 10, le classi di scuola elementare sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.

15.2 Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico provinciale del personale docente.

D.M. n. 141 del 6/6/99
Formazione classi con alunni in situazione di handicap
L'articolo 10 del decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998 è sostituito dal seguente:

10.1 Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità della riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della stessa scuola.

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap funzionalmen-

dei bambini anche attraverso forme organizzative elastiche organiche e raccordate con altri servizi sociali e del tempo libero presenti nel territorio (ludoteche, playgroup, spazi gioco ecc.). Occorre altresì stabilire un calendario scolastico annuale delle attività didattico-educative pari a quello delle lezioni negli altri ordini di scuola.

• Per garantire la qualità del servizio scolastico la risorsa fondamentale è rappresentata dalla disponibilità, dalla preparazione, dal numero adeguato alle caratteristiche della scuola dell'infanzia, del personale Docente. Per questo è necessario mantenere al modulo organizzativo di base due Insegnanti per sezione assicurando così a tutte le scuole un tempo adeguato e significativo di compresenza dei docenti (15 ore su 35 settimanali di funzionamento), da utilizzare in modo flessibile e adeguato al progetto educativo.

• Per garantire una efficace e corretta integrazione degli alunni portatori di handicap occorre attribuire un insegnante specializzato ogni 100 bambini iscritti alla scuola dell'infanzia.

• Sopperire alla mancata istituzione delle direzioni didattiche autonome (previste dalla legge

444/68 e mai attuate) assicurando alla scuola dell'infanzia dell'autonomia, una competente gestione didattica organizzativa con l'istituzione di adeguate figure di coordinamento e di leadership educativa, nella scuola o su reti di scuole. Queste figure devono essere scelte tra i docenti con provata preparazione ed esperienza nelle scuole dell'infanzia.

• In considerazione della dovuta attenzione ai diversi bisogni dei bambini, in particolare a quelli di ordine igienico-sanitario e alimentare è essenziale che gli insegnanti possano avvalersi di collaboratori scolastici particolarmente qualificati e in numero adeguato (una unità ogni sezione). È necessario pertanto, in vista dell'auspicato trasferimento del personale dipendente dagli Enti locali nei ruoli statali, rivedere l'attribuzione dell'organico e istituire appositi corsi di qualificazione.

• Per garantire, nella scuola dell'autonomia un'effettiva e pari opportunità di partecipazione e gestione alle famiglie e ai Docenti della scuola dell'infanzia occorre prevedere e garantire un'adeguata rappresentatività negli Organi Collegiali.

Maria Argentino

te lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, per il limite massimo di 25, previa valutazione della gravità dell'handicap e delle situazioni soggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e alle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

10.4 Ai fini previsti dall'art. 40, comma 1, della legge n. 449 del 23.12.1998, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive del personale docente, ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge n. 448 del 23.12.1998.

10.5 Per la formulazione del piano provinciale concernente la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e per l'assegnazione dei docenti di sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi: a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione del piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli studi, per i provvedimenti di competenza.

(Nel numero 0 del Cosmafoglio, il testo completo del Regolamento dell'autonomia).

il regolamento dell'autonomia

Concludiamo la pubblicazione del regolamento con l'art. 17, che dispone l'abrogazione di leggi precedenti considerate incompatibili.

Riteniamo che sia importante cominciare da qui a considerare gli effetti dell'applicazione dell'autonomia per due buoni motivi, il primo dei quali riguarda in particolare la materna. Con l'abrogazione dei commi 2-3-4 e 5 dell'art. 104 si opera una completa destrutturazione dell'ordinamento della scuola materna statale in merito al funzionamento, all'organizzazione e ai contenuti. Vengono eliminate infatti l'attribuzione automatica di due insegnanti per sezione e le sezioni a turno antimeridiano, ma rimangono in vigore gli orari previsti dalla legge 463/78 ovvero il funzionamento a otto, nove e dieci ore giornaliere.

Ci si domanda: l'ex Ministro Berlinguer e Compagni, hanno provato a ipotizzare e a calcolare a norma di regolamento il monte orario annuale di funzionamento delle scuole materne e quante insegnanti sarà necessario attribuire per far fronte a tale orario? Pensiamo proprio di no.

Il Cosma ritiene che per realizzare pienamente l'autonomia e garantire la qualità nelle scuole dell'infanzia, sia indispensabile mantenere al modulo organizzativo di base due insegnanti per sezione assicurando così a tutte le scuole un tempo adeguato e significativo di compresenza, 15 ore su 35 settimanali di funzionamento, da utilizzare in modo adeguato al progetto educativo.

Il secondo motivo per cui il regolamento va analizzato tra le righe è l'impianto generale e i principi che lo sottendono.

Titolo 3 - Disposizioni finali
CAPO 1
ABROGAZIONI

Art. 17 (Riconoscimento delle disposizioni di legge abrogate)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni del testo unico

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; articolo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, limitatamente alle parole: "e del consiglio scolastico distrettuale", 8 e 9; articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e 106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi 2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9; articolo 129, commi 2, 4, limitatamente alla parola: "settimanale" e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e 168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; articolo 193, comma 1, limitatamente alle parole, "e ad otto decimi in condotta"; articoli 193-bis e 193-ter; articoli 276, 277, 278, 279, 280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330; articolo 603.

2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre 2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni incompatibili con le norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1999
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
PIAZZA, Ministro per la funzione pubblica
BELLILLO, Ministro per gli affari regionali
BASSOLINO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio 11

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con delibera n. 31/E/99 adottata nell'adunanza del 19 luglio 1999, hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'articolo 12, comma 1 e all'articolo 16, comma 6. Hanno ammesso al visto e alla conseguente registrazione le rimanenti disposizioni.

Merito e demerito: *i docenti si interrogano*

Apriamo il dibattito con un primo importante documento sulla valutazione che gli insegnanti delle scuole materne di Sesto hanno prodotto nell'assemblea sindacale indetta dal Cosma.

Vi invitiamo ad utilizzare il testo come base di discussione e inviarci il vostro parere al più presto per poter assumere una posizione ufficiale in merito.

Le insegnanti delle scuole materne di **Sesto San Giovanni**, riunite in assemblea sindacale il 12.4.2000, felicitandosi per la sospensione del "concorstone", si sono confrontate sul problema "valutazione degli insegnanti". L'analisi è partita da ciò che nella scuola intendiamo per valutazione e quotidianamente sperimentiamo.

Noi rivolgiamo la valutazione alle persone (quindi bambini e insegnanti), non isolandone l'individualità - così come prevedeva il "concorstone" - ma collocandole in relazione e in uno specifico contesto educativo. Lo scopo di questa valutazione - lungi dal selezionare e premiare - è dinamico e costruttivo: vuole migliorare l'offerta formativa. Gli strumenti usati non sono sterili schede prive di utilità in cui incasellare il bambino o l'insegnante, bensì l'osservazione sistematica e occasionale, con protocollo o videoregistrazione, da confrontare con le colleghe.

Così potrebbe essere steso il quadro esplicativo di quanto sopra descritto:

Valutazione:

di Chi e di Cosa?

di bambini e adulti che relazionano in contesto educativo

Perché?

per migliorare l'offerta formativa e promuovere lo star bene a scuola di bambini e adulti

Come?

- individualmente leggendo il feedback di bambini e colleghe
- in team docenti (di plesso e di circolo)
- con esperto all'interno di un percorso formativo

Quando?

- quotidianamente
- periodicamente e a fine anno scolastico
- a scadenza pluriennale

con che Strumenti?

auto-osservazione, osservazione sistematica, osservazione occasionale

Questa prima riflessione apre tre piste sulle quali articolare la complessità del problema "valutazione".

1. Individuazione di *parametri di riferimento significativi* agli effetti di una valutazione anche della professionalità docente, ma chiaramente in funzione di ricaduta sulla qualità dell'offerta formativa della scuola:

qualità della relazione in situazioni strutturate per:

- valorizzare inserimento e accoglienza
- effettuare lavoro di gruppo coi bambini nella fascia oraria di contemporaneità in ambienti alternativi alla sezione (laboratori)
- valorizzare i momenti di routines (gioco libero, pranzo...)
- promuovere collegialità del team docenti non solo in fase progettuale, ma anche in fase operativa

contesto educativo adeguato (vedi SOVASI: scala per l'osservazione e la valutazione della scuola dell'infanzia)

apertura al contesto esterno con iniziative di:

- aggiornamento (anche con anno sabbatico) che produca ricaduta concreta sulla scuola
- collegamento al territorio
- continuità con le altre istituzioni educative (nido, scuola elementare)
- coinvolgimento operativo dei genitori

2. *Importanza di separare valutazione e remunerazione* proprio perché la valutazione ha un altro obiettivo. Allora si impone, rispetto alla remunerazione la necessità di una revisione dell'art. 29 del CCNL e si individuano alcune piste sulle quali muovere:

- giusto riconoscimento economico della **funzione docente** adeguandosi ai parametri europei
- remunerazione adeguata del **lavoro aggiuntivo** all'attività di docenza e relativa funzione, incrementando il fondo incentivante.

3. *Ricerca di collocazione alternativa alla docenza* incentivando:

- mobilità
 - part-time
 - diversa collocazione professionale di insegnanti che, avendone i requisiti, lo richiedano
- per permettere il parziale o totale abbandono dell'attività docente in situazione di:
- incapacità di adeguarsi al cambiamento che la valutazione impone
 - saturazione all'insegnamento
 - scelte professionali differenti.

Le insegnanti delle scuole materne di Sesto S. Giovanni

CO.SS.MA. Comitato Sindacale Scuola Materna -Elementare - Secondaria
Associazione nazionale professionale e sindacale

Cosma*foglio*

Direttore responsabile: Marilena Cavallari

Comitato di redazione: Maria Argentino, Giovanna Bertolo, Marina Pontillo

Inviati: Raffaella Di Lella (Campobasso), Antonella Di Matteo (Caserta),

Francesca Lupo (Roma)

Redazione e amministrazione:

via Lazzaretto, 3 - 20124 milano

telefono: 02.29017331/02.29015062 fax: 02.63618273

e-mail: cosma.nazionale@tiscalinet.it

Grafica: Antonietta Pietrobon

Stampa: Scuola Grafica Salesiana, via Tonale 19 - Milano